

**I REQUISITI OGGETTIVI DELLA CONDOTTA TERRORISTICA  
AI SENSI DELL'ART. 270 SEXIES C.P.  
(PRENDENDO SPUNTO DA UN'AZIONE DIMOSTRATIVA  
DELL'ANIMAL LIBERATION FRONT)**

*Nota a Tribunale di Firenze (Uff. GIP), ord. 9 gennaio 2013, Giud. Pezzuti*

di Alfio Valsecchi

SOMMARIO: 1. La definizione di terrorismo individuata dalla prassi giurisprudenziale. – 2. L'intervento del legislatore italiano: la definizione di "condotte con finalità di terrorismo" ex art. 270 *sexies* c.p. – 3. Il deficit di precisione della definizione codicistica: ricadute sul caso di specie affrontato dal GIP di Firenze. – 4. I caratteri 'oggettivi' delle condotte terroristiche per il diritto internazionale e dell'UE. – 5. Il pericolo di disallineamento dell'ordinamento italiano rispetto alle fonti sovranazionali. – 6. Il recupero della precisione della definizione codicistica per mezzo dell'interpretazione conforme al diritto dell'UE e al diritto internazionale.

### **1. La definizione di terrorismo individuata dalla prassi giurisprudenziale**

Quando, nel luglio 2005, il Governo italiano elaborò, anche sull'onda dell'emozione suscitata dagli attentati nella metropolitana di Londra di poche settimane prima, il d.l. 144/05 ("Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale", anche noto come 'Pacchetto Pisanu', dal nome dell'allora Ministro degli Interni che ne era formalmente il promotore), rinunciò "*volontariamente a formulare una definizione di terrorismo, essendosi trovato in una certa difficoltà, stretto tra la definizione di cui alla decisione quadro del Consiglio europeo e quella delle Nazioni Unite, e ritenendo, inoltre, data la delicatezza e la complessità della materia, che fosse meglio rinviare la soluzione alla valutazione del Parlamento*"<sup>1</sup>.

Come noto, infatti, la necessità di reagire con decisione al dilagare (reale o percepito) del fenomeno del terrorismo internazionale di matrice islamico-fondamentalista, dopo l'11 settembre 2001, aveva riproposto nel nostro Paese (ma il problema era condiviso anche da molti altri ordinamenti nazionali e sovranazionali) il tema della definizione del concetto di 'terrorismo'. D'altra parte, l'elaborazione giurisprudenziale – per lo più risalente all'epoca degli 'anni di piombo', dunque formatasi su un fenomeno criminale almeno in parte diverso da quello che ci si trovava improvvisamente ad affrontare – non forniva un valido contributo all'interprete e lo stesso diritto sovranazionale sembrava, per lo meno a una prima lettura, altrettanto incapace di fornire un'indicazione sicura sul significato *giuridico* della nozione di terrorismo, con un progetto di 'Convenzione globale' contro il terrorismo in seno

---

<sup>1</sup> Così lo stesso Ministro Pisanu, nel corso del suo intervento alla Camera dei Deputati del 30 luglio 2005.

all'ONU sostanzialmente arenatosi proprio per l'incapacità dei paesi della comunità internazionale di individuare una definizione capace di accontentare tutti<sup>2</sup>.

In un simile contesto, non stupisce che nei primi anni successivi all'attentato newyorkese il difficile compito di 'aggiornare' il diritto vivente alla nuova realtà criminologica fosse stato di fatto lasciato alla magistratura, la quale, dopo una prima fase di assestamento, seppe trovare all'interno della legge vigente una risposta convincente alla domanda su quale fosse la corretta definizione da dare al concetto di terrorismo, elemento costitutivo di numerose fattispecie criminali del nostro ordinamento penale, oltre che della fattispecie aggravante prevista all'art. 1 d.l. 625/79 (conv. in l. 15/80)<sup>3</sup>.

Al riguardo, basti qui richiamare la decisione della Suprema Corte 11 ottobre 2006, Bouyahia<sup>4</sup>, che – in riferimento a fatti commessi nei primi anni duemila, e dunque antecedenti all'introduzione della norma definitoria di cui all'art. 270 *sexies*, c.p., di cui si dirà tra un istante – statuì che *“la formulazione della Convenzione del 1999 [Convenzione ONU contro il finanziamento del terrorismo], resa esecutiva con l. 27.1.2003 n. 7, ha una portata così ampia da assumere il valore di una definizione generale, applicabile sia in tempo di pace che in tempo di guerra e comprensiva di qualsiasi condotta diretta contro la vita o l'incolumità di civili o, in contesti bellici, contro 'ogni altra persona che non prenda parte attiva alle ostilità in una situazione di conflitto armato', al fine di diffondere il terrore fra la popolazione o di costringere uno stato o un'organizzazione internazionale a compiere o a omettere un atto [...] con l'ulteriore requisito della motivazione politica, religiosa o ideologica, conformemente a una norma consuetudinaria internazionale accolta in varie risoluzioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, nonché della Convenzione del 1997 contro gli attentati terroristici commessi con l'uso di esplosivi”*<sup>5</sup>.

Senz'altro in linea con la definizione ricavabile dalla Convenzione ONU del 1999 era – come rilevava la Suprema Corte nella sentenza ora ricordata – anche la definizione formulata dal Consiglio dell'Unione europea con la decisione quadro 2002/475/GAI “sulla lotta contro il terrorismo”, con due eccezioni: innanzitutto, la definizione contenuta nella decisione quadro non avrebbe potuto trovare applicazione (in base all'undicesimo considerando) a fatti commessi in contesti bellici, laddove la 'definizione ONU' teneva espressamente conto anche dell'ipotesi che il fatto fosse commesso in tempo di pace piuttosto che nel quadro di un conflitto bellico; in secondo luogo, la definizione della decisione quadro, diversamente dalla 'definizione ONU', annoverava fra le possibili 'finalità terroristiche', accanto alla diffusione del terrore fra

---

<sup>2</sup> I lavori per la redazione della 'Convenzione globale' contro il terrorismo, avviati alla fine del 2000, sono ancora oggi in corso.

<sup>3</sup> In dottrina, per tutti, VIGANÒ, *Terrorismo di matrice islamico-fondamentalista e art. 270-bis nella recente esperienza giurisprudenziale*, in *Cass. pen.* 2007, p. 3981. Mi sia altresì consentito rinviare, per ulteriori richiami a dottrina e giurisprudenza, a VALSECCHI, *Il problema della definizione di terrorismo*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2004, p. 1127 ss.

<sup>4</sup> Cass. 11 ottobre 2006, Bouyahia, in *Ced* 235289.

<sup>5</sup> Già prima della Suprema Corte, si erano pronunciate sostanzialmente nei medesimi termini C. Ass. Milano, 9 maggio 2005, Bouyahia, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2005, p. 821, con nota di Palavera; GUP Brescia, 13 luglio 2005, Rafik, inedita.

la popolazione e la coazione della volontà di un paese o di un'organizzazione internazionale, anche il fine di "destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale". Quest'ulteriore estensione della nozione di terrorismo anche a fatti di 'eversione' di un paese o di un'organizzazione internazionale, prevista dalla decisione quadro 2002/475/GAI, non poteva, però, trovare immediata applicazione in via interpretativa nel nostro ordinamento, in assenza di un puntuale intervento attuativo del legislatore italiano, stante la differenziazione, allora espressamente prevista dalla nostra legge nazionale, fra finalità terroristica e finalità eversiva.

## **2. L'intervento del legislatore italiano: la definizione di "condotte con finalità di terrorismo" ex art. 270 *sexies* c.p.**

In questo contesto normativo, complesso ma ordinato grazie anche alla rigorosa interpretazione fornita dalla giurisprudenza delle fonti nazionali e non, il legislatore italiano decise di far sentire la propria voce. In sede di conversione del ricordato d.l. 27 luglio 2005 n. 144 (con l. 31 luglio 2005 n. 155), infatti, il Parlamento modificò il testo elaborato dal Governo introducendo, all'art. 15 del decreto legge, la previsione di un'ulteriore novella del codice penale: l'art. 270 *sexies*, contenente l'espressa definizione delle "condotte con finalità di terrorismo".

D'altra parte, con la sola eccezione di un ristretto gruppo di parlamentari contrari all'introduzione di una definizione espressa, partiti di maggioranza e di opposizione concordavano sull'opportunità che il legislatore chiarisse una volta per tutte quale fosse la definizione di terrorismo<sup>6</sup>. Diverse, però, erano le proposte formulate dagli opposti schieramenti: mentre i partiti di opposizione sostenevano la necessità di mutuare la definizione dall'art. 1 della decisione quadro 2002/475/GAI "sulla lotta contro il terrorismo", i partiti di maggioranza, pur con l'espressa intenzione di dare attuazione alla decisione quadro 2002/475/GAI, proposero e approvarono una definizione di fatto 'altra' rispetto a quella della decisione quadro, che rinuncia a una tipizzazione analitica delle condotte terroristiche, per non rischiare di "*lasciar fuori alcuni fenomeni*", in favore di una "*tipizzazione sintetica delle condotte con finalità di terrorismo*"<sup>7</sup>.

La definizione approvata dal Parlamento, che oggi ritroviamo nell'art. 270 *sexies* c.p., infatti, riproduce solo la prima parte dell'art. 1 della decisione quadro 2002/475/GAI, così *tralasciando* – per espressa volontà del legislatore nazionale – *l'elenco degli "atti intenzionali"* che, per il legislatore dell'Unione europea, invece, sono i soli a meritare la qualifica di "reati terroristici" quando, "per la loro natura o contesto,

---

<sup>6</sup> Si vedano i resoconti delle sedute del 29 luglio 2005 del Senato e del 30 luglio 2005 della Camera dei Deputati.

<sup>7</sup> Così l'on. Boschetto, relatore dell'emendamento di maggioranza, durante la discussione al Senato del 29 luglio 2005.

possono arrecare grave danno a un paese o a un'organizzazione internazionale" e siano commessi al fine di "intimidire gravemente la popolazione, costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un paese o un'organizzazione internazionale"<sup>8</sup>.

La scelta del nostro legislatore di 'ritagliare' la definizione contenuta nella decisione quadro 2002/475/GAI, nel timore che un'eccessiva tipizzazione finisse per 'dimenticare' condotte meritevoli di essere qualificate come terroristiche, però, non è stata senza conseguenze, come dimostra l'ordinanza del GIP di Firenze.

### **3. Il deficit di precisione della definizione codicistica: ricadute nel caso di specie affrontato dal GIP di Firenze**

Con l'ordinanza in esame, il GIP ritiene applicabile – seppur nel quadro di un giudizio 'allo stato degli atti', qual è quello proprio del procedimento cautelare – l'aggravante della finalità terroristica di cui all'art. 1 d.l. 625/79, conv. in l. 15/80 (che comporta un aumento di pena *della metà*) per un fatto di incendio doloso di otto furgoni di un caseificio (poi propagatosi ai locali dell'azienda confinante), commesso, la notte di capodanno, da un 'animalista estremista' che si proclama aderente all'organizzazione animalista internazionale '*Animal Liberation Front*', nel quadro di una lotta contro lo sfruttamento a fini commerciali degli animali (nell'ordinanza si dà conto anche di altre 'iniziative' simili perpetrate in precedenza dall'indagato e dai suoi presunti complici).

In particolare, quanto al requisito oggettivo richiesto dalla definizione di terrorismo di cui all'art. 270 *sexies* c.p. (norma opportunamente richiamata dal GIP per valutare il ricorrere dell'aggravante della finalità terroristica), ossia all'idoneità della condotta, per sua natura o contesto, ad arrecare grave danno al Paese', il GIP fiorentino correttamente sottolinea la natura prognostica di tale accertamento, non essendo richiesto dalla norma che il 'grave danno' si sia effettivamente verificato in conseguenza della condotta. E nel caso di specie, secondo la valutazione del giudice, la prognosi è positiva, in quanto l'attentato incendiario compiuto dall'indagato "ha un

---

<sup>8</sup> "a) attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso; b) attentati gravi all'integrità fisica di una persona; c) sequestro di persona e cattura di ostaggi; d) distruzioni di vasta portata di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o di privata proprietà che possono mettere a repentaglio vite umane o causare perdite economiche considerevoli; e) sequestro di aeromobili, navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto merci; f) fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di armi da fuoco, esplosivi, armi atomiche, biologiche e chimiche, nonché, per le armi biologiche e chimiche, ricerca e sviluppo; g) diffusione di sostanze pericolose, il cagionare incendi, inondazioni o esplosioni i cui effetti mettano in pericolo vite umane; h) manomissione o interruzione della fornitura d'acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane; i) minaccia di realizzare uno dei comportamenti elencati alle lettere da a) ad h)".

rilevante significato sia in termini di danni materiali provocati (distruzione totale di otto furgoni e determinazione di gravi danni all'immobile aziendale), sia come avvertimento in generale per gli operatori del settore e per gli utenti", anche in ragione del fatto – se abbiamo ben compreso la motivazione dell'ordinanza – che l'azione dell'indagato vedrà amplificati i propri effetti di 'avvertimento' e di 'sensibilizzazione' delle persone sia per il richiamo – da parte dello stesso autore dell'attentato, che ha vergato sui muri del caseificio l'acronimo 'ALF' (*Animal Liberation Front*) – a un'associazione "ritenuta a livello mondiale come terroristica", sia grazie alla diffusione via *internet* delle immagini dell'attentato.

Ancora, sempre sul piano oggettivo della nozione di terrorismo, il GIP rileva anche che la "condotta dell'indagato rientra tra quelle oggetto della decisione quadro 2002/475/GAI, il cui contenuto va utilizzato ai fini interpretativi della fattispecie nazionale", e precisamente nella categoria delle "distruzioni di vasta portata [...] di proprietà private che possono [...] causare perdite economiche considerevoli".

Un po' più sbrigativa appare, invece, la motivazione del GIP in punto di accertamento del dolo specifico della definizione di terrorismo, ossia di perseguimento da parte dell'indagato di una delle tre finalità previste dall'art. 270 *sexies* c.p. Al riguardo, il giudice si limita a rilevare che le condotte delittuose poste in essere dall'indagato e dai suoi complici sono sicuramente dirette a 'destabilizzare o distruggere le strutture economiche e sociali del Paese' (finalità contemplata dall'art. 270 *sexies* c.p. come caratterizzante la condotta terroristica), come dimostrano le rivendicazioni formulate dagli stessi indagati attraverso scritte sui muri e messaggi in rete in cui si fa espresso richiamo alle finalità dell'*Animal Liberation Front*, fra cui vi è l'obiettivo di "infliggere un danno economico a coloro che traggono profitto dal tormento e dallo sfruttamento degli animali. Liberare gli animali dai luoghi di abuso, come laboratori, industrie, allevamenti di animali da pelliccia ecc. e sistemarli in luoghi di pace dove possano vivere le loro vite naturali, liberi dalle sofferenze. Rivelare l'orrore e le atrocità commesse contro gli animali dietro le porte chiuse, usando azioni dirette non violente e liberazioni. Prendere tutte le necessarie precauzioni per evitare di arrecare danno ad animali, umani e non".

Ebbene, a nostro parere, l'interpretazione fornita dal GIP di Firenze alla norma definitoria di cui all'art. 270 *sexies* c.p. *estende eccessivamente i confini della nozione di terrorismo rispetto alla definizione condivisa a livello internazionale e anche rispetto alla definizione contenuta nella decisione quadro 2002/475/GAI*: fonti normative con cui l'interprete deve necessariamente confrontarsi, come peraltro correttamente ricorda lo stesso giudice fiorentino.

#### **4. I caratteri 'oggettivi' delle condotte terroristiche per il diritto internazionale e dell'UE**

Per quanto diverse per tecnica normativa – clausola generale 'contro' tecnica casistica – e – seppur solo in parte, come ricordato sopra – per portata applicativa, le *definizioni di terrorismo di fonte internazionale* (Convenzione ONU del 1999 contro il

finanziamento del terrorismo) e di fonte UE (decisione quadro 2002/475/GAI) hanno in comune l'oggetto della tutela di beni di rango primario quali la vita, l'integrità fisica, la libertà dell'individuo e la sicurezza della collettività.

In base alla Convenzione ONU del 1999 – cui già da alcuni anni la nostra giurisprudenza guarda (come ricordato sopra) come alla prima fonte di una definizione di terrorismo condivisa a livello internazionale e vincolante per l'interprete nazionale, stante la ratifica della Convenzione stessa nel 2003 e il rango di consuetudine oramai assunto da tale definizione –, terroristici sono, innanzitutto, gli atti previsti come reati da una serie di convenzioni internazionali: 1) Convenzione dell'Aja del 1970 contro la cattura di aeromobili; 2) Convenzione di Montreal del 1971 contro gli atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile; 3) Convenzione dell'Assemblea generale delle NU del 1973 per la prevenzione e repressione dei crimini contro le persone protette dal diritto internazionale, inclusi gli agenti diplomatici; 4) Convenzione internazionale dell'Assemblea generale delle NU del 1979 contro la cattura di ostaggi; 5) Convenzione di Vienna del 1980 sulla protezione fisica del materiale nucleare; 6) Protocollo di Montreal del 1988 per la repressione degli atti illeciti di violenza contro gli aeroporti internazionali dell'aviazione civile ad integrazione della Convenzione per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile; 7) Convenzione di Roma del 1988 per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima; 8) Protocollo di Roma del 1988 per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse stabilite sulla placca continentale; 9) Convenzione dell'Assemblea generale delle NU del 1997 contro gli atti terroristici dinamitardi. Si tratta, dunque, a ben guardare, di convenzioni che hanno tutte a oggetto il contrasto a fenomeni criminali che *direttamente o indirettamente mettono in grave pericolo la vita, l'incolumità fisica o la libertà delle persone*.

Oltre ai fatti annoverati dalle convenzioni richiamate, in base alla definizione data dalla Convenzione del 1999 è da qualificarsi come terroristico "qualsiasi altro atto destinato a cagionare la *morte o lesioni personali gravi* a un civile o a qualsiasi altra persona che non partecipi attivamente alle ostilità nel corso di un conflitto armato, quando lo scopo di tale atto, per sua natura o per il contesto, sia di intimidire la popolazione o costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere od omettere un atto". Di nuovo, dunque, caratteristica dell'"atto terroristico", prima ancora dello scopo ultimo cui deve essere preordinato (terrorizzare la popolazione o coartare la 'volontà' di un governo o di un'organizzazione internazionale), è la creazione di un *grave pericolo per la vita o l'incolumità delle persone*.

Nonostante la diversa formulazione, anche la definizione contenuta nella decisione quadro 2002/475/GAI presenta questa medesima caratteristica. La definizione è, infatti, costruita attorno a un elenco chiuso di 'fatti base': "a) attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso; b) attentati gravi all'integrità fisica di una persona; c) sequestro di persona e cattura di ostaggi; d) distruzioni di vasta portata di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o di privata proprietà che possono mettere a repentaglio vite umane o causare perdite economiche considerevoli; e) sequestro di aeromobili, navi o di altri

mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto merci; f) fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di armi da fuoco, esplosivi, armi atomiche, biologiche e chimiche, nonché, per le armi biologiche e chimiche, ricerca e sviluppo; g) diffusione di sostanze pericolose, il cagionare incendi, inondazioni o esplosioni i cui effetti mettano in pericolo vite umane; h) manomissione o interruzione della fornitura d'acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane; i) minaccia di realizzare uno dei comportamenti elencati alle lettere da a ) ad h". Anche in questo caso, come già nell'elenco delle convenzioni richiamate dalla definizione di 'fonte ONU', i fatti base che possono assumere la qualifica di atti di terrorismo (quando commessi per gli scopi specificati all'art. 1 della decisione quadro) sono, innanzitutto, *fatti che, direttamente o indirettamente, ledono o mettono in grave pericolo la vita, l'integrità fisica o la libertà delle persone*. Con una sola, apparente eccezione: alla lettera d), ove si fa riferimento a "distruzioni di vasta portata [...] di privata proprietà che possono mettere a repentaglio vite umane o causare perdite economiche considerevoli", a prima vista potrebbero essere ricondotti anche atti che non creano pericolo per beni di rango primario. Tuttavia, la stessa terminologia utilizzata dal legislatore ("distruzioni di vasta portata" che possono cagionare "perdite economiche considerevoli") e l'inserimento di questa fattispecie in un elenco di atti (anche all'interno della stessa lettera d) caratterizzati proprio dalla comune capacità di incidere su beni di massimo livello *impongono all'interprete di sussumere nella fattispecie 'terroristica' solo distruzioni di proprietà private eccezionalmente gravi, capaci di incidere negativamente sull'economia del Paese e, dunque, di mettere in pericolo il benessere collettivo e l'ordine pubblico, non solo il diritto di proprietà del privato titolare del bene distrutto*. Ciò è peraltro confermato dall'ulteriore requisito che l'atto deve avere per rientrare nella nozione di 'atto terroristico': la capacità, per sua "natura o contesto" di "arrecare grave danno a un paese o a un'organizzazione internazionale".

## **5. Il pericolo di un disallineamento dell'ordinamento italiano rispetto alle fonti sovranazionali**

Diversamente dalle definizioni della Convenzione ONU del 1999 e della decisione quadro 2002/475/GAI, la definizione introdotta dal nostro legislatore nel 2005 sostanzialmente rinuncia a caratterizzare sul piano oggettivo i fatti di terrorismo, limitandosi a far proprio il solo requisito – che ritroviamo nella definizione della decisione quadro – della potenzialità dell'atto, per sua "natura o contesto", di arrecare "grave danno a un Paese o a un'organizzazione internazionale", ciò al precipuo scopo – dichiarato nel corso dei lavori parlamentari, come ricordato sopra – di ovviare all'eventualità che condotte meritevoli di essere qualificate come terroristiche potessero restare escluse dalla portata della definizione.

Il risultato, però, è stata la formulazione di una definizione che, essendo costruita attorno a un requisito che – preso da solo – definisce ben poco, deve essere 'maneggiata con cura' se vogliamo che il nostro ordinamento continui a essere

allineato, sul piano della definizione di terrorismo, ai paesi membri dell'UE e firmatari della Convenzione ONU del 1999.

*Il semplice requisito della idoneità dell'atto a provocare un 'grave danno' al Paese, infatti, in assenza di ulteriori specificazioni delle caratteristiche che dovrebbe avere l'atto stesso, pare insufficiente a impedire che nel novero dei fatti di terrorismo vengano fatti entrare anche atti che nulla hanno a che fare con gli atti qualificabili come terroristici ai sensi della Convenzione ONU del 1999 o della decisione quadro 2002/475/GAI, com'è accaduto, per esempio, proprio nel caso affrontato dal GIP di Firenze: l'incendio di otto furgoni, nottetempo, all'interno di un caseificio, per quanto sia senz'altro un fatto grave, è qualitativamente, oltre che quantitativamente, diverso dalle condotte descritte dalla Convenzione e dalla decisione quadro. Ed è solo apparente – a nostro sommo avviso –, per le ragioni illustrate sopra, la riconducibilità – sostenuta dal GIP fiorentino – di un simile fatto all'ipotesi contemplata alla lett. d) dell'art. 1 della decisione quadro 2002/475/GAI ("distruzioni di vasta portata [...] di proprietà private che possono [...] causare perdite economiche considerevoli"): l'incendio di otto furgoni di un caseificio non ci sembra proprio avere quella straordinaria portata distruttiva della proprietà privata, capace di generare ricadute negative sulla collettività e di danneggiare il Paese, che ha spinto il legislatore dell'UE a porre tale categoria di condotte sullo stesso piano degli attentati alla vita umana.*

## **6. Il recupero della precisione della definizione codicistica per mezzo dell'interpretazione conforme al diritto dell'UE e al diritto internazionale**

La via da seguire per rimediare all'imprecisione della definizione contenuta nell'art. 270 *sexies* c.p. è, allora – secondo l'insegnamento della Suprema Corte con la già ricordata sentenza 11 ottobre 2006, Bouyahia –, quella dell'*interpretazione della norma italiana alla luce delle fonti sovranazionali vincolanti per l'Italia* (via peraltro indicata anche dallo stesso GIP di Firenze). Il che implica non solo che la definizione contenuta nel codice penale sia interpretata in maniera conforme alla definizione della decisione quadro 2002/475/GAI<sup>9</sup>, ma anche che si tenga conto, nella prospettiva di una corretta interpretazione sistematica, che nel nostro ordinamento è tuttora vigente anche la definizione di terrorismo ricavabile dalla Convenzione ONU del 1999<sup>10</sup>. D'altra parte è

---

<sup>9</sup> Obbligo per l'interprete messo bene in luce dalla nota decisione della (allora) Corte di Giustizia delle Comunità europee, 16 giugno 2005 n. 105, Pupino.

<sup>10</sup> Sia per effetto della ratifica del 2003, sia in ragione del meccanismo di adeguamento automatico dell'ordinamento interno al diritto internazionale consuetudinario, ex art. 10 Cost., la definizione ricavabile dalla Convenzione ONU del 1999 è a tutti gli effetti norma vigente nel nostro ordinamento, col rango di legge ordinaria, e 'copre' oggi – come rammentato anche da Cass. 11.10.06, Bouyahia – l'area lasciata 'scoperta' dalla definizione della decisione quadro 2002/475/GAI e dall'art. 270 *sexies* c.p., ossia l'area dei fatti commessi nell'ambito di contesti bellici. Tali fatti sono, dunque, qualificabili come terroristici se destinati a cagionare la morte o lesioni personali gravi a un civile o a qualsiasi altra persona che non partecipi attivamente alle ostilità nel corso di un conflitto armato, quando lo scopo, per la natura o il contesto dell'atto, sia di intimidire la popolazione o costringere un governo o un'organizzazione

la stessa definizione codicistica a fare espresso rinvio anche alle “altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia” (ultima parte dell’art. 270 *sexies* c.p.).

Il che porta necessariamente alla conclusione che *gli atti qualificabili come terroristici ai sensi dell’art. 270 sexies c.p. devono essere tendenzialmente i medesimi atti descritti nella decisione quadro 2002/475/GAI e nella Convenzione ONU del 1999, salvo che l’interprete si imbatta in atti diversi da questi, ma realmente dotati della medesima potenzialità offensiva, sotto il profilo quantitativo e qualitativo*: solo in questo modo la norma recupera un grado accettabile di precisione, che certo non può essere assicurato dal solo (vago) requisito della ‘idoneità dell’atto ad arrecare un grave danno al Paese’.

Peraltro, l’allineamento della definizione codicistica alle definizioni della decisione quadro 2002/475/GAI e della Convenzione ONU del 1999 quanto alla tipologia delle ‘condotte base’ dell’atto terroristico, accomunate proprio dalla caratteristica di ledere o mettere in grave pericolo beni di rango primario, non solo consente di recuperare un grado accettabile di precisione, ma contribuisce al non facile accertamento di un altro elemento della definizione: *l’idoneità dell’atto al conseguimento di uno degli scopi oggetto del dolo specifico*. Una volta circoscritto l’ambito applicativo della definizione di terrorismo solo alle condotte connotate da una particolare gravità, infatti, dovrebbe essere meno forte per l’interprete la tentazione di considerare – seppur contro un orientamento già consolidato in dottrina<sup>11</sup> e in via di consolidamento anche presso la giurisprudenza di legittimità<sup>12</sup>– il requisito del dolo specifico come un elemento puramente soggettivo, così rinunciando a interrogarsi sull’effettiva capacità della condotta al raggiungimento dello scopo di terrorizzare la popolazione, o di coartare la volontà dello stato, o di sovvertire l’ordinamento costituito. Una tentazione in cui, per esempio, cade il GIP di Firenze, laddove ai fini dell’accertamento del perseguimento del fine di ‘distuggere le strutture economiche del paese’ si accontenta di riscontrare che lo scopo, per così dire, ‘statutario’ dell’associazione *Animal Liberation Front*, richiamato dall’indagato nella rivendicazione dell’attentato, prevede tra l’altro l’inflizione di un “danno economico a coloro che traggono profitto dal tormento e dallo sfruttamento degli animali”<sup>13</sup>. È d’altra parte comprensibile che una definizione che – stando alla formulazione letterale dell’art. 270 *sexies* c.p. – mette a dura prova il

---

internazionale a compiere od omettere un atto, e si tratti di fatti motivati da ragioni politiche, religiose o ideologiche.

<sup>11</sup> MARINUCCI, DOLCINI, *Corso di diritto penale*, Milano, 2001, p. 577 ss.; PEDRAZZI, *Turbativa della libertà, dell’industria o del commercio*, in *Enc. dir.*, vol. XLV, Milano, 1992, p. 285; CORBETTA, *Delitti contro l’incolumità pubblica. I delitti di comune pericolo mediante violenza*, Padova, 2003, p. 66 ss. Cass. 20.7.2011 n. 29670,

<sup>12</sup> Proprio in relazione a fattispecie ‘terroristiche’, v. Cass. 20.7.2011, Garouan, in *Ced* 250517, annotata [in questa Rivista da PICCICHÈ](#) (con riferimento al delitto di cui all’art. 270 *quinquies* c.p.); Cass. 8 maggio 2009, Scherillo, in *Ced* 244367 (con riferimento al delitto di cui all’art. 270 *bis* c.p.); Cass. 22 aprile 2008, Fabiani, in *Ced* 240075 (ancora con riferimento al delitto di cui all’art. 270 *bis* c.p.).

<sup>13</sup> Nel caso di specie, comunque, la discussione sulla configurabilità o meno dell’aggravante della finalità terroristica è irrilevante rispetto alla valutazione della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere disposta dal GIP, in quanto già la pena base del delitto di incendio doloso (da tre a sette anni) è sufficiente ad integrare il requisito di cui all’art. 280 co. 2 c.p.p.

principio di offensività già in sede di accertamento del ricorrere degli elementi oggettivi, a causa dell'impiego di una formula di per sé del tutto imprecisa qual è il 'grave danno' che apparentemente consente di far rientrare nella propria portata applicativa le condotte più disparate (dall'esplosione di una bomba in una piazza affollata, all'incendio di otto furgoni di un caseificio la notte di capodanno), alla prova della prassi subisca un ulteriore sfilacciamento attraverso una lettura totalmente soggettivizzata del requisito del dolo specifico: dopo che l'interprete si è ingegnato in tutti i modi per rintracciare un qualche elemento che gli consenta di affermare l'idoneità di un atto relativamente poco dannoso o pericoloso ad arrecare un 'grave danno' al Paese, non v'è da meravigliarsi che rinunci a interrogarsi sull'idoneità di quell'atto anche a raggiungere uno degli scopi ultimi del 'terrorismo', avendo a disposizione il comodo 'alibi' dell'interpretazione soggettivistica del dolo specifico.

Maggior rigore nella selezione delle condotte già sul piano strettamente oggettivo, invece, dovrebbe ingenerare maggior rigore anche nella non facile verifica del ricorrere di un requisito 'complicato', per la sua duplice valenza oggettiva e soggettiva, qual è il dolo specifico.